



Relazione tecnico-finanziaria

Art. 1 - Introduce il comma 2-bis nell'articolo 2 della l.r. 10/2014 riguardante le finalità e i principi della legge. Il comma aggiunto stabilisce che l'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale e dei "motivi imperativi" di cui all'articolo 18, comma 1 lettera j-bis), lettera introdotta con il successivo articolo 4 della legge. Si tratta di una norma avente carattere generale, neutrale dal punto di vista finanziario.

Art. 2 - La norma integra l'articolo 9 della l.r. 10/2014, concernente la programmazione commerciale. Il comma 1 modifica l'alinella del comma 1 dell'articolo 9 specificando che la programmazione commerciale ed urbanistica assicura, oltre la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci, anche il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore.

Il comma 2 introduce il comma 1 bis con cui si stabilisce che gli obiettivi della programmazione commerciale sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei "motivi imperativi di interesse generale" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), lettera introdotta dal successivo articolo 4 della legge.

Tali modifiche hanno carattere ordinamentale e non generano nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale.

Art. 3 - La norma integra il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 relativo alla programmazione comunale. In particolare si prevede che l'atto di programmazione dei comuni tenga conto, oltre che degli elementi già descritti dalla norma vigente (le caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico), anche della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nel rispetto dei "motivi imperativi di interesse generale" di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis, lettera introdotta dal successivo articolo 4 della legge.

Trattasi quindi dell'integrazione di una norma di indirizzo, neutrale dal punto di vista finanziario.



Art. 4 - La norma integra l'articolo 18 della l.r. 10/2014 concernente le definizioni relative al commercio in sede fissa, inserendo la lettera j-bis che definisce i "motivi imperativi di interesse generale" come le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

La modifica ha carattere definitorio e pertanto risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Art. 5 – Modifica il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/2014 sostituendo le parole "l'apertura" con le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 22-bis, l'apertura". Si tratta di una modifica di coordinamento, che tiene conto dell'articolo 22-bis, aggiunto dal successivo articolo 6 della legge, che quindi risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

Art. 6 - Inserisce l'articolo 22 bis nella l.r. 10/2014, rubricato "Aree tutelate". Il comma 1 prevede che l'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e nelle medie strutture di vendita è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale (come descritti dall'articolo 4 della legge) alla programmazione comunale già disciplinata dall'articolo 11 della l.r. 10/2014.

Il comma 2 stabilisce che ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 59/2010 l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

Il comma 3 prevede che il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione.

Il comma 4 stabilisce inoltre che i comuni, nell'ambito della programmazione commerciale di propria competenza, possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.

Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Art. 7 - La norma prevede integrazioni all'articolo 33 della l.r. 10/2014 riguardante le sanzioni amministrative. In particolare vengono introdotte



sanzioni nel caso di assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA nell'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita e in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
La norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Art. 8 – La norma inserisce all'articolo 49 della l.r. 10/2014 i commi 6 bis e 6 ter. Il comma 6 bis stabilisce che i comuni possono procedere all'affidamento di fasi organizzative e di gestione relative alla promozione di fiere e mercati (già descritte nel comma 6 della norma vigente) anche in favore di imprese specializzate in tale settore di attività, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Con il comma 6 ter si prevede invece che la scelta fra le modalità di affidamento è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti, idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

Art. 9 - L'articolo contiene disposizioni transitorie e norme relative all'entrata in vigore della legge riguardanti:

- l'adeguamento, entro 90 giorni dall'entrata in vigore, delle norme regolamentari previste dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 10/2014, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge. Di conseguenza, le modifiche inserite al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari;
- l'adeguamento da parte dei comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, dell'attività di programmazione.

Si tratta quindi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, neutrali dal punto di vista finanziario.

La legge risulta complessivamente neutrale dal punto di vista finanziario e non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.